



**Palazzo Comunale** Via Tizzoni,2  
**Telefono** 02.92.781  
**Fax** 02.92.78.235  
**C.A.P.** 20063  
**Codice Fiscale e Partita Iva** 01217430154

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **N° 171 ORIGINALE**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>UFFICIO: GARE E APPALTI</b> | <b>Data</b> |
| N° 36                          | 24-02-2012  |

### **IL DIRETTORE DELL'AREA:**

Allegati: n° 0

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. STEFANO CRESTA DI TORINO PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PISCINA COMUNALE: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO/ENJOY COMPANY SRL/RINALDI GROUP SRL. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. |
|-----------------|---|

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°58 del 21.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2012 – parte finanziaria";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi";

Premesso che:

- il Comune in data 18.02.2010 ha stipulato (rep. n. 11103) CONVENZIONE DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO) E GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO con il Sig. Gerli Matteo, nato a Milano il 2 agosto 1974, residente in Settala Via Garibaldi, 3, intervenuto in qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione della società ENJOY COMPANY S.R.L. (P.IVA n°06886410965) con sede legale in Cernusco sul Naviglio, Via Leonardo Da Vinci 110/A, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 06886410965, (la Concessionaria), società di progetto costituita ai sensi dell'art.156 del D.Lgs. 163/2006 tra le società Enjoy srl e la Cosbau spa, come da dichiarazione dell'Avv. Gianfranco Benetti, Notaio in Rozzano, in data 26.01.2010.
- la predetta concessione all'art. 26 stabilisce che il "Concedente rimarrà ad ogni effetto del tutto terzo ed estraneo ai rapporti tra la Concessionaria ed i suoi appaltatori, subappaltatori e terzi in genere, salva in ogni caso la responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.163/2006.

*La Concessionaria dovrà, comunque, comunicare al Concedente i nominativi dei soggetti che, avendone tutti i requisiti di legge, realizzeranno il Centro Natatorio e/o forniranno le forniture ed i servizi oggetto della presente convenzione a seguito di regolare contratto di appalto o subappalto e/o di avvalimento ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.163/2006;*

- durante l'esecuzione delle lavorazioni Enjoy Company S.r.l. ha comunicato all'Amministrazione Comunale di aver concesso subappalto a Rinaldi Group S.r.l. per un importo di €1.180.000,00 inerente realizzazione impianti meccanici ed elettrici;

- con nota del 07.02.2012 ns. prot. 6586 e 6664 del 08.02.2012 Rinaldi Group S.r.l. e successiva lettera del 08.02.2012 Rinaldi Group S.r.l. diffida Enjoy Company ed Il Comune di Cernusco sul Naviglio al pagamento di €216.308,11 nonché di €38.900,21 oltre interessi e maggior danno da rivalutazione monetaria, fatte espressamente salve di ulteriori e maggiori opere eseguite ed ancora oggetto di quantificazione;

- Con la suddetta nota del 08/02/2012, la Rinaldi Group srl ha contestato la correttezza dell'operato del Responsabile Unico del Procedimento;

- con nota prot. n.6859 del 09.02.2012 l'ufficio Legale Comunale ha riscontrato alla predetta diffida ed ha chiesto chiarimenti nel merito ad Enjoy Company S.r.l.;

- con nota prot. n.6675 del 08.02.2012 Rinaldi Group S.r.l ha formulato istanza di accesso agli atti ed in particolare Certificato di Collaudo;

- che l'approvazione del Collaudo da parte del Comune comporta lo svincolo della polizza assicurativa emessa da Enjoy Srl;

Tutto ciò premesso,

In considerazione della singolarità e problematicità della <questio> in esame, si ritiene opportuno avvalersi della consulenza di un professionista altamente specializzato nel settore per addivenire ad una definizione della controversia fra Enjoy Company S.r.l./Rinaldi Group S.R.L./Comune di Cernusco sul Naviglio al fine di evitare lunghe, dannose e dispendiose cause giudiziarie dall'esito comunque incerto. Detta consulenza può costituire un più che valido supporto per l'Amministrazione comunale, consentendo alla stessa di adottare, per il caso di specie, le soluzioni più congrue ed idonee, dal punto di vista giuridico, scongiurando, in tal modo, il verificarsi di un probabile danno erariale e, se possibile, l'instaurarsi di una controproducente lite giudiziaria.

Preso atto che si è preventivamente proceduto a chiedere all'Avvocatura Comunale la possibilità di avvalersi di tale ufficio per lo svolgimento dell'incarico in oggetto e che l'Avvocatura ha rilasciato allegata nota Prot. 8020 in data 15.02.2012, dal quale si evince che, la problematica relativa all'approvazione del certificato di collaudo e dalla possibile interruzione di servizio pubblico esula dalla specifica competenza dell'Avvocatura Comunale ;

Verificato che l'Amministrazione comunale, non dispone nel proprio organico di una competenza specialistica in diritto amministrativo e di diritto societario applicato alla contrattualistica pubblica ritiene necessaria (anche in considerazione dell'urgenza di provvedere al meglio per la tutela degli interessi dell'Ente) l'assistenza di tale professionalità che offra un congruo sostegno giuridico al procedimento attraverso l'elaborazione di urgenti pareri motivati in ordine al corretto comportamento da tenere da parte dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che l'avv. Stefano Cresta si è già occupato sin dal 2010 dell'attività di consulenza dell'Amministrazione Comunale evitando il sorgere di contenziosi con Cosbau S.p.a., Enjoy S.r.l. ed EdilB3 ed assistendo positivamente l'Ente nella complessa operazione di subentro di EdilB3

nella quota di Cosbau S.p.A. nella società di progetto e successivamente nell'operazione di subentro di Enjoy Company S.r.l. a EdilB3;

Dato atto che conseguentemente il predetto legale ha già completa conoscenza delle procedure e degli atti intervenuti nella complessa operazione di cui la presente vicenda costituisce il prosieguo;

Richiamato il punto 5) Area Tecnica – Incarichi per consulenza legale del Programma degli incarichi contenuto nella relazione previsionale e programmatica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 21.12.2010 e preso atto che nello stesso è previsto l'inserimento di incarichi legali per problematiche simili alla presente;

Visto l'Art. 15 del Vigente Regolamento Comunale per l'affidamento dei Servizi in economia;

Visto il disciplinare d'incarico Prot. n. 8755 del 20.02.2012, predisposto dall'Avv. Stefano Cresta, nella sua qualità di Socio e legale Rappresentante dello Studio legale Angeletti – Cresta e Associati, con sede in Torino – Via Bertola n. 2, relativo alle prestazioni in argomento, con la previsione di un compenso professionale di €7.000,00 (incluso 12,5% per spese generali) oltre 4% per Cassa Avvocati ed IVA di Legge), per un totale complessivo lordo di € 8.808,80;

Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di approvazione;

Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti di spesa dall'Art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010;

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all'oggetto della presente determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il Geom. Alberto Caprotti - responsabile PO Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art.42 ter del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dirigenziali;

Visto il Titolo IV del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;

Visto il Regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;

## **DETERMINA**

1) Di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, ed in conformità all'Art. 15, del Vigente Regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi in economia, all'Avv. Stefano Cresta nella sua qualità di Socio e legale Rappresentante dello Studio Legale Angeletti – Cresta e Associati, con studio in Torino – Via Bertola n. 2, l'incarico per l'assistenza e consulenza giuridica relativa ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento piscina comunale: Comune di Cernusco Sul Naviglio / Enjoy Company srl / Rinaldi Group srl, approvando il relativo disciplinare d'incarico;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 8.808,80 comprensiva di €280,00 per 4% CPA ed € 1.528,80 per IVA di Legge al 21%, mediante imputazione al Capitolo sottoindicato;

3) Di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di liquidazione a favore dell'Avv. Stefano Cresta nella sua qualità di Socio e legasle rappresentante dello Studio Legale Angeletti – Cresta e Associati con sede in Torino – Via Bertola n. 2;

4) di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07;

5) Di stabilire che il relativo contratto sia stipulato per mezzo di scrittura privata sottoscritta dalle parti, da registrare solo in caso d'uso;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso a cura del servizio Segreteria Generale alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dal co.173 dell'art.1 della L.23.12.2005 n°266 ed al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art.1 co.127 L.n°662/1996;

7)di dare atto che:

il testo della presente, unitamente all'allegato disciplinare d'incarico sono stati trasmessi per la valutazione al Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dall'Art. 1, comma 42 della Legge n. 311/04, il quale ha espresso valutazione positiva, con nota del 24.02.2012 Prot. 9843;

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA  
Arch. Marco Acquati

\*\*\*\*\*

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con gli obiettivi del P.E.G.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA  
Arch. Marco Acquati

\*\*\*\*\*

Imputazione della spesa:

| <b>Capitolo</b> | <b>Impegno</b> | <b>Bilancio</b> | <b>Importo impegno</b> |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 2900/3          | 68330          | 2012            | 8.808,80               |

Visto che nella determina e nella nota inviata all'Avvocatura Comunale in data 14.2.2012 nella risposta dell'Avvocatura in data 15.2.2012, viene precisato che la problematica relativa all'approvazione del certificato di collaudo e alla possibile interruzione di servizio pubblico esula dalla specifica competenza dell'avvocatura comunale, si esprime parere favorevole con l'intesa che l'incarico esterno riguardi le problematiche di cui sopra.

Li, 28-02-2012

**IL RAGIONIERE CAPO**

**NEGRONI AMELIA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal .....

Li .....

**IL MESSO COMUNALE**